

COMUNICATO AL PERSONALE: NOVITÀ IN MATERIA DI CONGEDO PARENTALE.

Con la Legge di Bilancio del 2025, il Legislatore è nuovamente intervenuto sul **trattamento economico del congedo parentale**, elevando dal 60% all'80% l'indennità maggiorata a carico INPS riconosciuta - al ricorrere di specifiche condizioni - per il secondo mese di congedo parentale fruito complessivamente tra i genitori e introducendo la possibilità di beneficiare - sempre al ricorrere di specifici requisiti - di un'ulteriore mensilità maggiorata nella misura dell'80% a carico INPS.

Le mensilità indennizzate dall'INPS in misura pari all'80% della retribuzione, ove spettanti, si aggiungono al trattamento economico di miglior favore già previsto dal vigente CCNL, consentendo quindi di arrivare a fronte di determinate condizioni sino a 5 mesi di congedo parentale indennizzati all'80% della retribuzione.

Di seguito si riporta un riepilogo dei trattamenti economici previsti dalla normativa di legge e di contratto; per una disamina completa si rinvia, in ogni caso, alle disposizioni contenute nel T.U. della maternità e della paternità (D.lgs. n. 151/2001) e nell'art. 43 del CCNL vigente.

Trattamento Economico di Legge

Le previsioni di legge in materia di congedo parentale riconoscono un trattamento economico ordinario e, al ricorrere di determinate condizioni, un trattamento economico maggiorato.

Trattamento Ordinario

Per i periodi di congedo parentale fruiti entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione o di affidamento) le disposizioni di legge garantiscono:

- a ciascun genitore, il diritto a fruire di 3 mesi di congedo indennizzati al 30% della retribuzione (cd mesi non trasferibili);
- a entrambi i genitori, in alternativa tra loro, il diritto a fruire di ulteriori 3 mesi complessivi di congedo indennizzati al 30% della retribuzione.

Il totale dei mesi complessivamente indennizzati ai genitori dall'INPS è pertanto pari a 9, fatta salva l'ipotesi in cui il reddito del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; in tal caso, l'indennità del 30% sarà riconosciuta dall'Istituto Previdenziale anche per gli ulteriori mesi individualmente spettanti al genitore in questione.

Trattamento Maggioato

Per i periodi di congedo **fruiti entro i 6 anni di vita** del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione o di affidamento) e che ricadono nei **primi tre mesi individualmente fruiti da ciascun genitore**, le disposizioni di legge prevedono la possibilità di beneficiare di una **indennità pari all'80% della retribuzione**, per un massimo complessivo tra i genitori di:

- **1 mese**, qualora il figlio sia nato nel 2023 o almeno un genitore abbia terminato il periodo di congedo di maternità, di paternità alternativo o di paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2022;

RisorseUmaneOrganizzazione

CongedoParentale



- **2 mesi** qualora il figlio sia nato nel 2024 o almeno un genitore abbia terminato il periodo di congedo di maternità, di paternità alternativo o di paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023;
- **3 mesi** qualora il figlio sia nato nel 2025 o almeno un genitore abbia terminato il periodo di congedo di maternità, di paternità alternativo o di paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2024.

Poiché le mensilità maggiorate sono **complessive** tra i genitori ciascun lavoratore, sussistendo i requisiti che ne legittimano il riconoscimento, deve manifestare nella domanda all'INPS la propria volontà di avvalersi o meno dell'indennità in misura maggiorata (Messaggio INPS n. 2704/2024), selezionando la voce "**SI**" nella sezione "**Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata**"; nel caso in cui sia selezionato il "NO", la domanda INPS riporterà l'indicazione "**Dichiaro di non voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata**" e l'Azienda non erogherà il trattamento economico dell'80% a carico INPS, pur sussistendone i requisiti normativi per il riconoscimento.

Resta fermo che, anche laddove il lavoratore esprima nella domanda INPS la volontà di richiedere l'indennità maggiorata, tale trattamento economico verrà comunque erogato solo qualora, dalle dichiarazioni rilasciate dall'interessato e dalle informazioni in possesso dell'Azienda, risultino effettivamente sussistenti tutti i requisiti previsti per legge.

Trattamento Economico di Contratto

Per i periodi di congedo **fruiti entro i 6 anni di vita** del figlio (o **entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore** in caso di adozione o di affidamento), l'art. 43 del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane riconosce a ciascun genitore a cui si applica il citato CCNL il diritto a beneficiare di un ulteriore trattamento economico di miglior favore che, senza necessità di alcuna richiesta da parte del genitore stesso, va ad integrare il trattamento di legge sopra riportato.

Nello specifico, fermo restando il rispetto dei limiti massimi individuali di congedo parentale fruibili da ciascun dipendente, le vigenti previsioni contrattuali garantiscono **a ciascun genitore** che fruisce del congedo entro i 6 anni di vita del figlio:

- un'indennità pari all'80% della retribuzione per:
 - i 2 mesi di congedo successivi ai mesi con indennità maggiorata spettanti per legge e richiesti all'INPS dal lavoratore;

oppure

 - i primi 2 mesi di congedo fruiti in Azienda nel caso in cui l'indennità maggiorata a carico dell'Istituto Previdenziale non spetti o non venga richiesta dal genitore;
- un'indennità pari al 30% della retribuzione per ulteriori 2 mesi di congedo qualora in base alle previsioni di legge per il periodo richiesto non spetti alcuna indennità (si tratta ad esempio dei periodi di congedo che si collocano oltre i 6 mesi individuali o i 9 mesi complessivi tra i genitori).

Per acquisire ulteriori informazioni in merito all'istituto del congedo parentale o ricevere supporto nella formulazione della richiesta aziendale sarà possibile rivolgersi alla propria Funzione di Risorse Umane di riferimento.

Roma, 14 aprile 2025

RisorseUmaneOrganizzazione

CongedoParentale

NoidiPoste

